



UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni Lombarda costituita dai Comuni di

Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Loveno

Sede: Via Porro, 27 – 25048 Edolo

C.F. – P. IVA: 03241670987

Tel. 0364/72052 – Fax: 0364/778886

e-mail: info@unionealpiorobiebresciane.bs.it

PEC: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it

Ordinanza n. 84

Edolo (BS), lì 30/09/2025

ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA IN UN TRATTO DI G. TREBOLDI NEL COMUNE DI EDOLO (BS)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Premesso che con decreto del Presidente dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n. 02/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Vista la richiesta ricevuta in data 29/09/2025 da parte della ditta "LANZETTI DOMENICO SRL" con sede in Ceto (BS) in via Medio n. 3, acquisita con protocollo dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n. 2547, intesa ad ottenere una modifica temporanea della viabilità in un tratto di via G. Treboldi nel Comune di Edolo (BS), per eseguire lavori di messa in sicurezza del ponte di attraversamento della "Valle di Trivigno" per conto della Comunità Montana di Valle Camonica;

Preso atto del parere favorevole espresso da parte del Comune di Edolo (BS);

Ravvisata la necessità di adottare i provvedimenti viabilistici necessari a garantire che lo svolgimento dei lavori, avvenga in sicurezza, al fine della tutela dell'incolumità pubblica e privata;

Richiamati:

- l'articolo 7, comma 1, lettera a) e l'articolo 6, commi 1 e 4, lettere a,b,f del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 495/92;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

ORDINA

NEL COMUNE DI EDOLO (BS)
L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA
REGOLATO CON LANTERNE SEMAFORICHE E/O MOVIERI
DALLE ORE 08:00 DI GIOVEDÌ 02-10-2025, ALLE ORE 18:00 DI DOMENICA 26-10-2025
IN UN TRATTO DI VIA G. TREBOLDI (vedasi planimetria allegata)

DISPONE

Nei confronti del soggetto richiedente:

- che vengano osservate le normative in materia di esecuzione di lavori su pubbliche strade e di sicurezza dei cantieri mobili;
- il posizionamento e il mantenimento, dell'apposita segnaletica prevista dal C.d.S. e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;
- il possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni necessarie per quanto richiesto, rilasciate da parte degli enti interessati ed in corso di validità nel periodo oggetto dell'ordinanza, pena la decadenza della stessa;
- che sia garantito, in ogni occasione, il senso unico alternato di marcia, in piena sicurezza;
- di lasciare libera, transitabile e pulita l'area interessata dall'intervento al termine dei lavori.

INFORMA

- la presente ordinanza è resa nota mediante:
 - affissione all'Albo online del **Comune di Edolo (BS)** e dell'**Unione delle Alpi Orobie Bresciane**;
 - installazione della prescritta segnaletica come previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza ed i trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;
- i Funzionari e gli Agenti, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- **l'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane** ed il **Comune di Edolo** non si assumono alcuna responsabilità in merito a danni a persone, animali o cose che contravvengono al disposto della presente ordinanza.

TRASMETTE

copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza o quanto di competenza:

- alla ditta "Lanzetti Domenico Srl";
- al Comune di Edolo (BS);
- al Comando Stazione Carabinieri di Edolo (BS);
- ai Vigili del Fuoco Volontari di Edolo (BS).

Il Responsabile del Procedimento
(Uff. Angeli Gianfranco Bonaventura)



Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
(Dott. Renato Armanaschi)



Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 1034/2001), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.